

**DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2012
19/2012/R/GAS**

RICONOSCIMENTO AL FORNITORE DI ULTIMA ISTANZA, INDIVIDUATO PER L'ANNO TERMICO 2010-11, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO E MODIFICHE ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 28 MAGGIO 2009, ARG/GAS 64/09 (TIVG)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 febbraio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 settembre 2009;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 (di seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e in particolare l'Allegato A, recante "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane", come successivamente modificato e integrato (TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, PAS 15/10;
- la deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2010, ARG/gas 131/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 131/10).

CONSIDERATO CHE:

- il combinato disposto dei commi 5 e 8, dell'articolo 30, della legge n. 99/09 ha stabilito, in materia di fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI), che:
 - a) la società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU), quale FUI, garantisca la fornitura ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio;
 - b) entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità, adotti gli indirizzi ai quali si attiene l'AU, al fine di assicurare la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di cui al precedente alinea;
 - c) sia definita, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, la data di assunzione, da parte dell'AU, della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali sopra richiamati;
- il decreto ministeriale 6 agosto 2010 ha previsto che, per il periodo 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2011, l'Autorità definisse le regole alle quali l'AU si attiene per l'effettuazione delle procedure concorsuali e per l'erogazione del servizio di ultima istanza, sulla base degli indirizzi seguiti per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'anno termico 2008-2009.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione ARG/gas 131/10, l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto ministeriale 6 agosto 2010, definendo i criteri per l'effettuazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI, per il periodo 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2011; e che il comma 12.5, dell'Allegato A alla medesima deliberazione, ha rinviato a successivo provvedimento la regolazione delle modalità di riconoscimento al FUI delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio;
- l'AU ha individuato, per ciascuna delle macroaree di prelievo definite dalla deliberazione ARG/gas 131/10 (di seguito: macroaree di prelievo), la società Eni S.p.A. – Divisione Gas & Power (di seguito: Eni) quale FUI per il periodo di cui al precedente alinea;
- l'attività di monitoraggio, svolta ai sensi dell'articolo 11, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 131/10, ha evidenziato che il FUI, individuato per il periodo 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2011, ha erogato il servizio ai clienti finali senza un venditore per un livello di volumi complessivo stimato pari a circa 8.000.000 standard metri cubi.

RITENUTO:

- necessario definire le modalità di riconoscimento a Eni, in qualità di FUI individuato per il periodo 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2011, delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio spettanti;
- necessario, al fine dell'erogazione delle somme spettanti al FUI, utilizzare il fondo riconoscimento oneri FUI, di cui al comma 93.1, lettera e) della deliberazione ARG/gas 159/08;

- opportuno modificare il TIVG, eliminando l'elemento C_{FGUI} della componente relativa agli oneri aggiuntivi QOA delle condizioni economiche di riferimento di cui al comma 11.1 lettera b) del TIVG, attualmente pari a zero, in quanto si è già provveduto a compensare integralmente gli oneri derivanti dall'attività svolta dal fornitore grossista di ultima istanza cui tale elemento era preposto

DELIBERA

Articolo 1

Modalità di riconoscimento a Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power, in qualità di FUI per il periodo 1 ottobre 2010-30 settembre 2011 delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio

- 1.1 Ai fini del riconoscimento delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di FUI nel periodo 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011, Eni S.p.A. - Divisione Gas & Power (di seguito: Eni) ha diritto a ricevere, per ogni macroarea in cui è risultata aggiudicataria e ha svolto il servizio, un ammontare pari al prodotto tra:
 - a) le variazioni di prezzo, di cui al comma 6.1, lettera a), punto 6 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 131/10, offerte in sede di procedura ad evidenza pubblica;
 - b) l'energia corrispondente ai quantitativi di gas forniti per l'erogazione del servizio nel medesimo periodo.
- 1.2 Eni è tenuta ad inviare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, entro il 1 marzo 2012, secondo le modalità dalla medesima stabilite, un prospetto attestante l'energia corrispondente ai volumi forniti e le condizioni economiche da riconoscere, determinati sulla base di quanto previsto al comma 1.1.
- 1.3 Entro il 30 marzo 2012, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede ad erogare, nei limiti delle disponibilità di cassa del fondo riconoscimento fornitori di ultima istanza, di cui al comma 93.1, lettera e), della deliberazione ARG/gas 159/08, gli importi dichiarati nel prospetto di cui al comma 1.2, a riconoscimento delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio.

Articolo 2

Modifiche al TIVG

- 2.1 La lettera b del comma 11.1 del TIVG, che definisce il corrispettivo unitario variabile C_{FGUI} per la compensazione degli oneri derivanti dall'attività svolta dai fornitori grossisti di ultima istanza, è soppressa.
- 2.2 La tabella 2 del TIVG è sostituita con la seguente Tabella 2

Tabella n. 2
Componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA)

Elementi componente QOA	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc
	Dal 01/01/10 al 31/03/10	Dal 01/04/10 al 30/06/10	Dal 01/07/10 al 30/09/10	Dal 01/10/10 al 31/12/10	Dal 01/01/11 al 31/03/2011	Dal 01/04/2011 al 30/09/2011	Dal 01/10/2011 al 31/12/2011	Dal 01/01/2012
Elemento φ	----	----	----	----	----	----	----	----
Elemento CV^I	0,010439	0,010439	0,010439	----	----	0,000402	0,000402	----
Elemento C_{CONR}	0,039564	----	----	----	----	----	----	----
Elemento CV^{FG}	----	----	----	----	0,000012	0,000012	0,000012	----
Elemento CV^{OS}	----	----	----	----	----	----	0,000717	0,000717

Articolo 3
Disposizioni finali

- 3.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico informa sollecitamente l'Autorità in merito all'erogazione degli importi, riconosciuti a Eni, ai sensi del comma 1.3, precisando l'ammontare delle somme erogate.
- 3.2 La presente deliberazione è comunicata alla società Eni ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ed è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

2 febbraio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni